



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"GIORGIO AMBROSOLI"
RMIS034007 - ROMA**



**Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
"GIORGIO AMBROSOLI"**
Viale della Primavera 207 - 00172 ROMA
www.iissambrosoli.edu.it

Sede centrale: Amministrazione, Finanza e Marketing, Costruzioni, Ambiente e Territorio

Sede Associata EUROPA: Professioni Sanitarie Uffici e Odontotecnici - Via R. Trinchieri 49 - 00172 Roma -

Sede Succursale: Amministrazione, Finanza e Marketing, Costruzioni, Ambiente e Territorio - Via delle Alzavole 25 - 00169 Roma

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
I.I.S.S. "GIORGIO AMBROSOLI" DI ROMA
2023/2024-2025/2026
VERBALE DI STIPULAZIONE**

Il giorno 22 maggio 2024 alle ore 12,00 nel locale della Presidenza dell'I.I.S.S. "Giorgio Ambrosoli" di Roma, presso la sede di via R. Trinchieri, n. 49,

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 1 marzo 2024;

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti agli atti dell'istituzione scolastica con prot. n. 4327/E del 7 maggio 2024

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo aa.ss. 2023-2024; 2024-2025; 2025-2026 dell'Istituzione Scolastica "Giorgio Ambrosoli" di Roma tra

la PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico *pro-tempore*
FABIO CANNATÀ

la PARTE SINDACALE

RSU di istituto

Prof.ssa PACIFICO PATRIZIA

Sig.ra ANTONIOLI NICOLETTA

Organizzazioni sindacali territoriali



FLC/CGIL
Prof.ssa PARRETTI MARIA LETIZIA

CISL/SCUOLA
Prof.ssa CINOTTI PIERINA

SNALS/CONFESAL
Prof.ssa MASTROIANNI ROSANNA *Rosanna Mastroianni*

GILDA/UNAMS

ANIEF/CISAL



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "GIORGIO AMBROSOLI", di seguito denominato "Istituto", la R.S.U. eletta e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'Istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o variazioni di assetti interni.
5. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL istruzione e ricerca 2019-21 al quale si rinvia integralmente.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto nelle Bacheche sindacali dell'Istituto.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico che può richiedere la presenza del DSGA e dei Collaboratori del DS, all'uopo designati, e la delegazione di parte sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. istruzione e ricerca 2019-21.
2. Il Dirigente scolastico non può essere sostituito da altro personale privo della qualifica dirigenziale e può essere assistito da esperti dell'ARAN, da personale del suo Istituto e da esperti esterni, senza oneri a carico dell'Istituto.

ART. 3 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE E INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Si rimanda integralmente all'art. 9 del CCNL 2019-21.

ART. 4 – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUTO

1. La contrattazione integrativa a livello di Istituto è finalizzata a incrementare la qualità del servizio.

3



scolastico, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia e il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.

2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di Istituto sono le materie di cui all'art. 30, c. 4, lett. c1)-c11) e c. 5 del CCNL 2019-21.

PARTE SECONDA

RELAZIONI SINDACALI

ART. 5 – OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

- si migliora la qualità delle decisioni assunte;

- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;

b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove previsto anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti di cui all'art. 8 (art. 3 del CCNL 2019-21).

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

a) informazione;

b) confronto;


c) organismi paritetici di partecipazione.

5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

ART. 6 – INFORMAZIONE

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 7 e 8 (artt. 5, 6 ed 8 del CCNL 2019-21).


4



3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

ART. 7 - CONFRONTO

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

ART. 8 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L'amministrazione invita la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni (art. 8, c. 6 del CCNL 2019-21).
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei

5



principi di comportamento di cui all'art. 3, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45 (art. 8, c. 7 del CCNL 2019-21).

8. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.

ART. 9 – LIVELLI, SOGGETTI E MATERIE DI RELAZIONI SINDACALI PER LA SEZIONE SCUOLA

1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:

- a) a livello nazionale;
- b) a livello regionale;
- c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

3. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) a livello nazionale;
- b) a livello regionale;
- c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
 - c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
 - c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;



c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca* del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

5. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

6. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 30, c. 9, lett. b1)-b6) del CCNL 2019-21 a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;

b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

7. Sono oggetto di informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma, ai sensi dell'art. 30, c. 10, lett. b1)-b3) del CCNL 2019-21:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;

b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

ART. 10 – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUTO

1. Agli incontri dedicati alla contrattazione integrativa d'istituto e alla informazione i componenti della parte sindacale sono invitati, almeno 5 giorni prima, dal Dirigente scolastico, o su richiesta, a maggioranza, dei componenti della R.S.U. o dalle OO.SS., in data e orario concordati tra le parti.
2. Il Dirigente scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che deve contenere data e ora,



tempi definiti di inizio e di fine della riunione e O.d.G. Alla R.S.U. e alle OO.SS. deve essere fornita l'informazione relativa alle materie e alle modalità del CCNL 2019-2021.

3. Il Dirigente scolastico fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica, in materia di responsabilità, funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. Il Dirigente metterà inoltre a disposizione della R.S.U. e delle OO.SS. il Piano dell'Offerta Formativa e la delibera del Consiglio di Istituto relativa agli orari d'apertura e chiusura della scuola e il calendario scolastico.

ART. 11 - ASSEMBLEE SINDACALI E PERSONALE TENUTO AD ASSICURARE I SERVIZI ESSENZIALI RELATIVI ALLA VIGILANZA AGLI INGRESSI ALLA SCUOLA E AD ALTRE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI COINCIDENTI CON L'ASSEMBLEA SINDACALE

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La

[Handwritten signature]

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione è comunicata dal dipendente interessato tramite e-mail inviata alla segreteria del personale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. Il dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea,

del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA, se la partecipazione è totale, individuerà due unità di collaboratore scolastico, sentito il parere del DSGA e acquisita la disponibilità del personale e, in mancanza di tale disponibilità, per sorteggio e rotazione per ordine alfabetico, per assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.





11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

ART. 12 – VALIDITÀ DELLE DECISIONI E INFORMAZIONI

1. Le intese sono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti della R.S.U.
2. È un diritto di ciascun membro della R.S.U. e delle OO.SS., nonché del Dirigente scolastico, prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto, la R.S.U. e le OO.SS. devono disporre del tempo utile per poter, eventualmente, convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi d'accordo.
4. Di ogni incontro tra la parte Sindacale e la Dirigenza scolastica deve essere redatto apposito verbale approvato e sottoscritto anche successivamente all'incontro.
5. La parte pubblica, dopo la firma dei contratti, ne cura la diffusione, interna all'Istituto mediante affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica.



9





ART. 13 – PERMESSI SINDACALI E CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PERMESSI SINDACALI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I.;

1. I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 2016-2018, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di Istituto di cui al vigente CCNL Scuola.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla R.S.U. di Istituto tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. I dipendenti che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. a-e del CCNQ 4/12/2017 fruiscono dei permessi sindacali previsti dall'art. 10 previa comunicazione da loro inviata all'ufficio del personale almeno 48 ore prima della fruizione dei permessi stessi.
4. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 14 – AGIBILITÀ SINDACALE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente scolastico assicura la trasmissione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno dell'Istituto, il Dirigente scolastico, previo accordo con la R.S.U. e con i rappresentanti delle OO.SS., predispone idonee misure organizzative che rendano possibile l'utilizzo gratuito, per i soli fini istituzionali, di fax, telefono, fotocopiatrice, personal computer -con collegamento a Internet-, e di uno spazio idoneo alla conservazione dei documenti e dei materiali della R.S.U.
3. Nella sede dell'Istituto, alla R.S.U. e alle OO.SS., è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione. Allo stesso scopo è garantito un adeguato spazio sul sito web dell'Istituto.
4. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.
5. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 3 e 4 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa.
6. Gli stampati e documenti relativi possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.


 10
 





ART. 15 – DIRITTO DI SCIOPERO

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello stesso oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Il personale non ha l'obbligo di informare il Dirigente scolastico della propria intenzione di scioperare.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno due giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.) o la sospensione del servizio alle famiglie e all'U.S.P.
3. Il Dirigente scolastico non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero, così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio.
4. Il Dirigente scolastico, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori, farà esercitare la vigilanza sugli allievi presenti nelle classi, per l'intera durata dell'orario scolastico, da tutto il personale docente (indipendentemente dall'indirizzo scolastico di appartenenza) e A.T.A. che non ha aderito allo sciopero.

ART. 16 – CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE A.T.A. IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca*, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, validato dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste, è allegato al presente contratto il protocollo di intesa di cui all'art. 3, c. 2, dell'*Accordo*, sottoscritto in data 1/3/2024 in base al quale è determinato il numero dei lavoratori interessati e sono individuati i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali si privilegiano la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE

1. Il Dirigente scolastico mette a disposizione della R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri.
2. I prospetti riepilogativi del Fondo dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019-21 e della R.S.U. dell'Istituto.
3. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi alle leggi vigenti.

ART. 18 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite



fax o lettera scritta o fonogramma o telegramma o posta elettronica e in base alle leggi vigenti.

PARTE TERZA

PERSONALE DOCENTE E A.T.A.: NORME COMUNI

ART. 19 – ORARIO DI SERVIZIO

1. Tutto il personale dipendente, docente e A.T.A., è tenuto a registrare ogni ingresso e uscita dalle sedi dell'Istituto utilizzando gli strumenti di rilevazione predisposti dal Dirigente scolastico.
2. Il personale A.T.A. utilizzerà un badge personale collegato al sistema di rilevazione automatizzata. L'utilizzazione del badge deve essere coerente con gli impegni programmati ed autorizzati in conformità con il piano annuale delle attività del personale A.T.A. e con le attività previste e retribuite dalla contrattazione del F.I.S.
3. L'istituzione scolastica fornirà, mensilmente, a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario individuale relativo al mese precedente.
4. In caso di malfunzionamento, dimenticanza o smarrimento del badge, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente il fatto all'ufficio preposto della Segreteria amministrativa.
5. Il personale docente, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli allievi, è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed è tenuto ad accompagnare all'uscita gli allievi ai sensi dell'art. 44, comma 7, C.C.N.L. 2019-21.
6. Il personale docente è tenuto a rispettare e a far rispettare l'orario delle lezioni che per tutti è scandito dal suono della campanella o, in mancanza, dall'avviso dato dagli operatori scolastici.
7. Il personale docente durante la ricreazione permane nella classe fino al termine della propria ora di lezione (vedi anche art. 45 -Vigilanza-, comma 2, del presente contratto) o sosta nel corridoio nelle immediate vicinanze della stessa. I docenti che all'inizio della ricreazione non sono impegnati con le lezioni esercitano l'azione di vigilanza, durante la ricreazione, negli spazi interni ed esterni (cortile). Ai fini del computo dell'orario di servizio dei docenti viene utilizzato anche il tempo della ricreazione in classe, nei corridoi e negli spazi esterni.
8. Il personale docente, in caso di assenza delle proprie classi per attività esterne o altro, non può assentarsi dall'Istituto senza una specifica autorizzazione scritta dell'Ufficio di presidenza: è dunque tenuto a essere reperibile, all'interno dell'Istituto, per l'intera durata del proprio orario di servizio a disposizione, prioritariamente, per supplenze e in secondo luogo per tutte le attività deliberate dal Collegio dei Docenti.
9. Il personale docente non è tenuto alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono attività didattiche (lezioni sospese) né al recupero di quei giorni. È tenuto, invece, a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti.
10. Per il personale A.T.A. si rinvia alla Parte IV del presente Contratto integrativo d'Istituto. In particolare, gli assistenti tecnici, nei giorni in cui non si svolgono attività didattiche (lezioni sospese o interrotte), qualora non debbano attendere a opere nei laboratori ovvero alla verifica o redazione di inventari, su richiesta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico a collaborare con l'Ufficio di segreteria.
11. L'orario di lavoro individuale giornaliero non può superare le nove ore. In caso di orario continuativo oltre le sei ore è prevista una pausa, per gli A.T.A. a richiesta, di almeno di 30 minuti. Oltre le 7 h e

Carri 12 *AM AP* *Dee*



12' per il personale A.T.A. tale pausa deve essere comunque prevista.

ART. 20 – SUPPLENZA DEGLI INSEGNANTI ASSENTI E VIGILANZA SUGLI ALLIEVI





1. In caso di assenza del personale docente, il Dirigente scolastico procederà alla sua sostituzione per mezzo dei docenti a disposizione o di quelli che hanno offerto la propria disponibilità per alcune ore eccedenti (vedi anche art. 47 - Sostituzione dei docenti assenti- del presente contratto).
2. Il regime orario dei docenti non può essere modificato al fine della sostituzione del docente assente, salvo disponibilità dei singoli. Le sostituzioni da parte del personale in servizio devono quindi avvenire, di norma, nel rispetto del quadro orario settimanale previsto. Non possono essere richieste prestazioni orario aggiuntive al normale orario di servizio se non dietro esplicito consenso dell'interessato.
3. Nei casi di emergenza il dirigente scolastico assicura la vigilanza sui minori secondo la normativa vigente.

ART. 21 – FERIE

1. Durante i periodi di attività didattica il personale docente a tempo indeterminato può usufruire di un periodo di ferie pari a sei giornate lavorative da fruirsi in un'unica o in più soluzioni. La fruizione dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il dipendente che ne faccia richiesta con il personale docente in servizio senza creare quindi oneri per l'amministrazione (art. 13, comma 9, del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009).
2. Nell'eventualità che alcune o la totalità delle ore di una giornata non siano coperte da personale a disposizione, il Dirigente scolastico, in accordo con il docente, valuta altre forme di sostituzione (per esempio il recupero delle ore concesse per permessi brevi) ovviamente senza oneri per l'amministrazione.

ART. 22 – PERMESSI BREVI

1. Il personale docente e A.T.A. può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio (per il personale docente non più di 2 ore giornaliere) per particolari esigenze personali. La richiesta non deve essere necessariamente documentata. È nella facoltà del Dirigente scolastico non concedere la fruizione del permesso, con motivazione scritta, qualora sussistano particolari esigenze di servizio. I permessi brevi devono essere richiesti per iscritto con un anticipo di 3 giorni e si intendono concessi se il Dirigente scolastico, entro le 24 ore precedenti il giorno del permesso non comunica il diniego. Per casi urgenti e imprevedibili, opportunamente giustificati, la richiesta può essere prodotta anche sul momento.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Il recupero delle suddette ore in una o più soluzioni avviene entro i due mesi successivi alla fruizione.
4. Oltre a quanto previsto dal CCNL in vigore, il personale docente non può usufruire di permessi orari nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento.

  13  



ART. 23 – PERMESSI RETRIBUITI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Il personale docente e A.T.A. (art. 35, c. 12 e art. 47, c. 1, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2019-21) ha diritto nell'anno scolastico fino a tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali o familiari, documentati anche al rientro dell'interessato o autocertificati in base alle leggi vigenti.
2. Per gli stessi motivi sono fruibili 6 giorni di permessi retribuiti, durante i periodi di attività didattica, indipendentemente dalla possibilità di sostituire il personale con altro in servizio.
3. I permessi retribuiti devono essere richiesti almeno 3 giorni prima, salvo nei casi non prevedibili.

ART. 24 – ASSENZE PER VISITE MEDICHE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

1. Nel caso di assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, presso strutture pubbliche o private, il dipendente può avvalersi del trattamento di malattia, indicando di norma cinque giorni prima la data dell'assenza in questione.
2. In tali occasioni non va richiesta la visita fiscale di controllo da parte dell'Amministrazione, essendo sufficiente l'esibizione della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.
3. Il dipendente deve specificamente dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che la visita medica o la prestazione specialistica o l'accertamento diagnostico non poteva essere effettuato in orario non coincidente con l'orario di servizio per esigenze per la specificità dell'accertamento o per le esigenze dell'Ente sanitario, comunque non riferibili alla volontà del dipendente, in base alle leggi vigenti.

ART. 25 – CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

ART. 26 – RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

14



1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

PARTE IV




PERSONALE A.T.A.

ART. 27 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. ALLE SEDI

1. Nel rispetto delle prerogative del Dirigente scolastico (art. 396 del T.U. D.Lgs 297/94 e art. 25, c. 2, del D.Lgs. 165/2001) e degli Organi collegiali, il personale ATA può chiedere, presentando domanda scritta entro il 30 giugno, di essere destinati a una delle due sedi dell'Istituto.
2. Il Dirigente scolastico procede all'assegnazione della sede tenendo conto dell'organizzazione generale dell'Istituto, dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro nelle diverse sedi dell'Istituto, delle richieste avanzate dal Personale ATA, prevedendo, se necessario, la rotazione annuale tra le sedi.

ART. 28– ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
3. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino a un massimo di 42 per non più di tre settimane consecutive e non superiori a 13 settimane nell'anno scolastico.
4. Tale organizzazione può essere effettuata, di norma, solo previa disponibilità del personale interessato.
5. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate, a scelta del dipendente, possono essere:
 - a. recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.);
 - b. retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione, compatibilmente con le disponibilità del fondo dell'istituzione scolastica, allo scopo destinate dal Piano di lavoro annuale;
 - c. retribuite in base a progetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto sempre nell'ambito della spesa prevista dal FIS.
6. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa di 30 minuti.

  15 



ART. 29 – FLESSIBILITÀ


1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
3. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità dell'Istituto si fa ricorso alla rotazione fra il personale richiedente compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 30 – TURNAZIONI – RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO – 35 ORE SETTIMANALI


1. Gli assistenti amministrativi e tecnici turnano, nel pomeriggio di un giorno della settimana, secondo il piano delle attività dei SGA, predisposto all'inizio di ogni anno scolastico, dal D.S.G.A. ed approvato dal Dirigente scolastico.
2. I collaboratori scolastici svolgono il turno pomeridiano/serale secondo disponibilità. In assenza di disponibilità il turno è svolto a settimane alterne, o secondo altra cadenza temporale, in gruppi da definire da parte del D.S.G.A. secondo il piano delle attività dei SGA o secondo le necessità derivanti da eventi inattesi;
3. Il cambio di turno viene concesso compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, è applicata una riduzione d'orario sino al raggiungimento delle 35 h. settimanali. Tutto il personale avente diritto a tale riduzione, nell'eventualità di prestazione di servizio eccedente, recupera tale eccedenza nei giorni di chiusura dell'Istituto deliberati dal Consiglio d'Istituto o nei periodi di interruzione dell'attività didattica.
5. Il D.S.G.A. dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.
6. I turni lavorativi stabiliti possono essere modificati per esigenze inderogabili o a seguito di un nuovo accordo con le R.S.U.
7. In caso di assenza, per qualsiasi causa, il personale con servizio da svolgere su cinque giorni mantiene comunque l'orario prefissato.
8. La riduzione dell'orario settimanale a 35 ore è applicata ove ricorrano le altre condizioni previste dal CCNL comparto scuola 2006-2009.

ART. 31 – SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

1. In caso di assenza di un collega, la sostituzione viene fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo, per intensificazione lavorativa, corrispondente a 1 ora per ogni unità sostituita al giorno, in base a criteri di disponibilità e rotazione: qualora si verifichi incapienza delle risorse disponibili, il compenso è corrisposto in quota proporzionale rispetto alle prestazioni effettivamente fornite.
2. In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la sostituzione viene fatta dai colleghi della sede in cui il collaboratore scolastico opera.

 16









3. Per il compenso sono utilizzate le risorse previste nel Piano di lavoro del personale A.T.A., secondo un criterio di proporzionalità.

ART. 32– CHIUSURA PREFESTIVA

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'Istituto nelle giornate prefestive.
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta dal 75% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'Albo dell'Istituto e comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale e alla R.S.U.
3. Le ore di servizio non prestate devono essere tutte recuperate tranne nel caso in cui il personale intenda estinguere crediti di lavoro con:
 - a. giorni di ferie o festività soppresse;
 - b. ore di lavoro straordinario non retribuite;
 - c. recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
4. Per l'anno scolastico in corso la chiusura dell'Istituto si effettua nei giorni riportati nell'allegato calendario scolastico.

ART. 33 – PERMESSI BREVI

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal D.S.G.A. e concessi dal dirigente scolastico, purché sia garantito il numero minimo di personale compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
3. La richiesta non deve essere necessariamente documentata e la mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi devono essere richiesti per iscritto con un anticipo di 3 giorni e si intendono concessi se il Dirigente scolastico, entro le 24 ore precedenti il giorno del permesso non comunica il diniego.
5. I permessi vanno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero; in caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio.

ART. 34 – RITARDI

1. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il D.S.G.A.

ART. 35 – MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE A.T.A.

1. I giorni di ferie previsti per il personale A.T.A. dal CCNL Scuola 07/10/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

17



2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico; per comprovati e giustificati impedimenti è possibile usufruire dell'eventuale residuo entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio; qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'assistente amministrativo ricevente.
4. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usfruite nel periodo dal 1/07 al 31/08. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 15/07 al 31/08 sarà di n. 2 collaboratori scolastici, di n. 2 assistenti amministrativi e di n. 1 assistente tecnico. Nel caso di apertura dell'Istituto durante la settimana di Ferragosto e durante le vacanze di Natale e Pasqua per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di n. 2 unità.
5. Il personale a tempo determinato deve usufruire di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta.
6. Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggiori carichi di lavoro e previsti dalla contrattazione decentrata a livello di istituto, per l'assegnazione del fondo dell'istituzione scolastica, si fa riferimento a quanto previsto in merito.
7. L'eventuale rifiuto del Dirigente scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti.

ART. 36 – PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL vigente, devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima.

ART. 37 – CREDITI DI LAVORO

1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
2. Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive estensive non preventivate né programmate, perché determinate da situazioni contingenti inderogabili, le ore quantificate potranno essere cumulate e usfruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi art. 33 del presente contratto).

ART. 38 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.
2. Tali attività consistono in:
 - a. elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'Istituto;
 - b. attività finalizzate al più efficace inserimento degli allievi nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro);
 - c. prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;



- d. attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento dell'Istituto, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
 - e. sostituzione del personale assente.
3. Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il F.I.S.
 4. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all'interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore.

ART. 39 – INCARICHI SPECIFICI E NUOVE POSIZIONI RETRIBUTIVE

1. Gli incarichi specifici aggiuntivi (d'ora in poi I.S.), ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. 2019-21, e le nuove posizioni retributive (di seguito N.P.R.) sono attribuiti dal Dirigente scolastico secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'Istituto nell'ambito del piano delle attività.
2. Le parti convengono che, in base al PTOF e alla complessità dell'Istituto, risulta necessario attribuire gli incarichi specifici secondo l'apposita tabella allegato n. 6 al presente contratto

ART. 40 – FORMAZIONE PERSONALE ATA

Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per l'Amministrazione e un diritto per il personale e va quindi favorita e fanno proprie le indicazioni operative per il piano triennale dell'offerta formativa prevista dalla L.107/2015 fornite dal MIUR. Previa autorizzazione del dirigente scolastico, può partecipare ad iniziative proposte dall'USP, o da enti autorizzati, da scuole in rete fino al 20% del personale in servizio effettivo, garantendo prioritariamente, in presenza di proposte che si succedono, la partecipazione di tutto il personale. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.

In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione utilizzato oltre quello d'obbligo va recuperato esclusivamente con ore o giorni liberi dal servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio.

19



PARTE V

PERSONALE DOCENTE

ART. 41 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

1. Nel rispetto delle prerogative del Dirigente scolastico (art. 396 del T.U. D.L.gs 297/94 e art. 25, c. 2, del D. lgs. 165/2001) e degli Organi collegiali, i docenti possono chiedere, presentando domanda scritta entro il 30 giugno, di essere destinati a specifiche classi nelle due sedi dell'Istituto.
2. Il Dirigente scolastico, ascoltato il parere degli OO.CC., procede all'assegnazione delle classi nelle sedi tenendo conto dell'organizzazione generale dell'Istituto, delle esigenze didattiche, dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro con l'utilizzo delle diverse sedi dell'Istituto -da impegnare anche con rotazione annuale-, della corretta e armonica formazione dei Consigli di classe nell'interesse degli allievi, delle richieste presentate dai docenti.

In particolare, è previsto:

- a) equa ripartizione delle leggi 104/1992;
 - b) alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile.
 - c) compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
 - d) continuità didattica, salvo casi valutati e motivati dal Dirigente Scolastico al diretto interessato.
3. Nel caso di assegnazione di ore residue saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
 1. chi già insegnato nella classe per consentire la continuità didattica;
 2. graduatoria interna (nella disciplina).In mancanza di disponibilità: Abilitati (della disciplina) in servizio nella scuola secondo la graduatoria interna d'istituto.
 4. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto potranno presentare il curriculum per individuare le situazioni di cui ai punti precedenti.

Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata (situazioni relative alla didattica e le altre previste nei punti precedenti) al DS entro il mese di giugno. L'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto con i riferimenti al piano dell'Offerta Formativa e fatte salve le condizioni precedenti, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.

ART. 42 – ORARIO DI LAVORO

1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è stabilita in ore 5 di effettiva docenza curriculare e quella minima in ore 2 di effettiva docenza curriculare, evitando ove possibile discontinuità di orario.
2. La durata massima dell'impegno orario curriculare, formato dall'orario di docenza più intervalli di attività, è stabilita in ore 7 giornaliere, che di norma deve essere limitato a solo due volte alla settimana.
3. L'eventuale impegno di docenza in corsi di recupero o sostegno rientra nei limiti previsti dal C.C.N.L. in vigore; l'intervallo fra il termine dell'ultima ora di lezione e l'impegno pomeridiano di docenza non

20



deve essere inferiore a 30 minuti.

4. La partecipazione a riunioni di organi collegiali è contenuta nei limiti di cui al CCNL in vigore.

ART. 43 – ORARIO DELLE LEZIONI

1. Ferme restando le competenze del Dirigente scolastico in materia di redazione dell'orario delle lezioni, è tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992.
2. L'orario delle lezioni, nel caso di orario esteso in sei giorni alla settimana, può prevedere che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale, assegnato in base alle indicazioni del docente, compatibilmente con i vincoli d'orario delle singole classi, e con quanto previsto dall'art. 43 del C.C.N.L. 2019/2021.
3. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto possibile il soddisfacimento delle richieste.

ART. 44 – ORE ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO

1. Ogni docente può offrire la propria disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti.
2. Tale impegno dovrà essere contenuto nei limiti dal CCNL in vigore.
3. In caso di più disponibilità per la stessa ora la supplenza sarà assegnata secondo i seguenti criteri: a) docente della stessa classe o corso; b) docente della stessa disciplina; c) alternanza e rotazione.

ART. 45 – ORARIO DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non possono effettuarsi il sabato, tranne che per scrutini ed esami o in altri casi di improrogabilità.
2. Le riunioni antimeridiane hanno inizio non prima delle ore 8.30 e termine non oltre le ore 14.00; le riunioni pomeridiane hanno inizio non prima delle ore 14.30 e termine non oltre le ore 20.00, salvo eccezioni per gli scrutini; la durata massima di una riunione -salvo eccezionali esigenze- è fissata in ore 4.
3. Il Dirigente scolastico definisce, nell'ambito del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.
4. Eventuali modifiche al calendario delle riunioni, definito all'inizio dell'anno scolastico, che comportino spostamenti di data o riunioni aggiunte, devono essere comunicate per iscritto con un preavviso, di norma, non inferiore a 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione.

ART. 46 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. Il ricevimento individuale delle famiglie viene effettuato con cadenza settimanale e ha la durata di n. 1 ora settimanale, secondo il piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio dei Docenti.
2. Il ricevimento collegiale delle famiglie, in orario pomeridiano, è tenuto verso la metà di ciascun periodo di valutazione (trimestrale, quadrimestrale o pentamestrale) secondo le prescrizioni del Collegio dei Docenti.



ART. 47 – CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONE

1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi (per viaggi, visite didattiche, altro) i docenti potranno essere utilizzati, durante il loro orario di servizio, per le attività inerenti la loro funzione.
2. Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, e tra il termine delle lezioni e il 20 luglio, in base a quanto previsto dal CCNL in vigore, i docenti potranno essere utilizzati, nei limiti del loro orario di servizio, solo per le attività precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti.

ART. 48 – VIGILANZA

1. I docenti della prima ora sono tenuti a essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi e quelli dell'ultima ora sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 44, comma 7, del C.C.N.L. 2019-21).
2. La vigilanza sugli allievi durante l'intervallo per la ricreazione sarà effettuata dai docenti secondo le modalità riportate nell'art. 24, comma 9, del presente contratto e con riferimento all'art. 43, comma 10, del C.C.N.L. 2019-21.
3. La vigilanza sugli allievi durante i trasferimenti dalle aule didattiche alle aule speciali, laboratori o palestre deve essere esercitata dal personale docente o dai collaboratori scolastici.
4. La vigilanza sugli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica è affidata al personale docente a disposizione o, in mancanza, al personale A.T.A.
5. Tutto il personale dipendente, indistintamente, è tenuto ad esercitare la vigilanza su tutti gli allievi dell'Istituto nell'ambito del proprio orario di servizio.

ART. 49 – RIDUZIONE ORA DI LEZIONE E FLESSIBILITÀ

1. Nel caso di riduzione delle ore di lezione conseguente al pendolarismo degli allievi non è previsto il recupero delle frazioni di ora.
2. Nel caso di adozione, per motivi didattici, da parte del Collegio dei Docenti di unità d'insegnamento non coincidenti l'unità oraria (riduzione dell'ora di lezione di 60") è previsto il recupero delle frazioni di ora e il Dirigente scolastico dispone il completamento individuale dell'orario di cattedra mediante attività inerenti alla funzione docente secondo le seguenti priorità: 2) corsi di recupero e di approfondimento, 3) attività di integrazione curricolare, 4) lezioni itineranti esterne alla sede dell'Istituto anche estese alle ore pomeridiane. Nel caso non sia possibile l'utilizzo nei casi descritti le ore da recuperare sono a disposizione per supplenze.
3. Nella Parte VII del presente Contratto Integrativo d'Istituto sono individuate le attività che intensificano la prestazione e danno diritto alla retribuzione aggiuntiva nonché quali siano le condizioni per le quali scattano la flessibilità e le misure del compenso corrispondente.

ART. 50 – SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a. mancanza di attività didattica, programmata o occasionale, per le quali siano già impegnate le ore di insegnamento frontale, di compresenza o a disposizione;
 - b. variazione delle attività programmate in compresenza per particolari improvvise e inderogabili esigenze di funzionamento dell'Istituto;
 - c. predisposizione di un piano mensile delle sostituzioni, ove possibile;
 - d. le sostituzioni dovranno essere effettuate nella sede di servizio.

22



2. Ai fini della sostituzione dei docenti assenti, sono utilizzati tutti i docenti indipendentemente dalla sezione associata di assegnazione (vedi anche art. 21 - Supplenza degli insegnanti assenti e vigilanza sugli allievi- del presente contratto).

ART. 51 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO

1. Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL in vigore:
 - a. la partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, ai settori, cioè a tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del Collegio dei Docenti;
 - b. lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del PTOF (fiduciari, referenti, etc.);
 - c. le ore di partecipazione al Collegio o ai Consigli di classe, ricevimento collegiale delle famiglie, etc. che vadano oltre il limite previsto delle 40 ore;
 - d. la partecipazione agli incontri con Enti previsti dal PTOF (ASL, EE.LL., etc.);
 - e. la partecipazione ad altri incontri previsti dal PTOF (Aziende organizzatrici e finanziatrici di progetti generali, etc.).

ART. 52 – FUNZIONI STRUMENTALI (ART. 33 C.C.N.L. 2006/2009)

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente scolastico
2. Nell'allegato finanziario sono indicati gli importi dei compensi attribuiti alla Funzioni strumentali.

ART. 53 – FORMAZIONE DEI DOCENTI

1. Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per la amministrazione e un diritto per il personale e va quindi favorita e fanno proprie le indicazioni operative per il piano triennale dell'offerta formativa prevista dalla L. 107/2015 fornite dal MIUR.
2. I docenti fruiscono a domanda, con esonero dal servizio e sostituzione, dei cinque giorni previsti dall'art. 36 comma 8 CCNL 2019/21 per la frequenza di attività di formazione riconosciute dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica.
3. I docenti che seguono attività di formazione organizzate dall'Amministrazione ad ogni livello sono in servizio a tutti gli effetti. Non si applicano ad essi i limiti previsti dal comma precedente.
4. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento sono oggetto di informazione preventiva del DS: coerenza dell'iniziativa con l'attività specifica posta in essere dal docente; disponibilità a partecipare alla formazione; tempi di presentazione della richiesta; rotazione.
5. I docenti in servizio in più scuole sceglieranno dove fare la formazione.

PARTE VI

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

23



ART. 54- CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21, dal D. lgs. 297/94, dal D. lgs. 165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia é costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituto prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; a essi sono equiparati tutti gli allievi dell'Istituto per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di videotermini; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli allievi presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
4. Gli allievi non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'Istituto, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

ART. 55 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO





1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini;
 - b. valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
 - c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli allievi e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

ART. 56 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Nell'Istituto il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni dell'Istituto.
2. I lavoratori designati, docenti o A.T.A., devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

ART. 57 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come

  ²⁴  



- particolarmente pericolosi per la salute: ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs. 77/92 e nello stesso D.Lgs. 81/08 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica o privata, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

ART. 58 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

ART. 59 – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI


1. Per gli interventi di tipo strutturale e impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave e imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

ART. 60 – ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbano essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli allievi.
2. I contenuti minimi della formazione sono duelli individuati dalla normativa vigente.

ART. 60 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Nell'Istituto viene designato nell'ambito delle R.S.U. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.

 25



3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente scolastico, prevista dal D. lgs. 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituto; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 50, comma 1. lett. d) del D. lgs. 81/08.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 50, comma 1. lett. g) del D. lgs. 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. lgs. 81/08 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D. lgs. 81/08 il rappresentante per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 6 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.

ART. 61 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare, i lavoratori:
 - a. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d. segnalano immediatamente al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h. contribuiscono, insieme al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.



ART. 62 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (legge sulla privacy) e successive modifiche, l'Istituto ha definito il codice deontologico delle operazioni informatiche contenente le istruzioni operative fornite agli incaricati per l'uso di Personal Computer, server ed altre apparecchiature elettroniche in generale.
2. I Personal Computer sono strumenti di lavoro di proprietà esclusiva dell'Istituto che si riserva il controllo di qualsivoglia problematica nell'ambito della sicurezza.
3. La posta elettronica del personale docente e ATA è posta elettronica dell'Istituto in quanto è definita dall'estensione @iisambrosoli.edu.it. L'e-mail è dunque aziendale, risiede sul server di posta dell'Istituto ed è possibile, in caso di necessità, di accedere alle e-mail.

PARTE VII

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE, RIFERITE AL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E ALLE ALTRE RISORSE PERVENUTE, FINALIZZATE A CORRISPONDERE COMPENSI E INDENNITÀ AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO

ART. 63 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica e a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
2. Le risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica e non specificamente finalizzate sono utilizzate con le seguenti priorità:
 - a. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente, ivi comprese le attività di formazione in servizio, e delle attività aggiuntive per il personale A.T.A. alle quali non sia stato possibile far fronte con lo specifico finanziamento del fondo previsto dal CCNL in vigore;
 - b. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale A.T.A. connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale;
 - c. retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale.

In via preventiva si provvede a ripartire le disponibilità non finalizzate tra personale docente e personale A.T.A. in relazione alla consistenza numerica e in proporzione all'importo ponderato delle retribuzioni orarie previste dalla tabella allegata al CCNL in vigore, tenendo conto del diverso importo delle retribuzioni orarie.

3. I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale saranno progettati e realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo.
4. Le risorse finanziarie che pervengono nella disponibilità dell'Istituto per finanziamenti ex L. 440/1997, per attività EDA, per progetti didattici finanziati da E.E.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi e indennità al personale docente e A.T.A., ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, sono utilizzate, previa indicazione da parte del collegio dei docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità:
 - a. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale A.T.A. connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che sono realizzate con i finanziamenti in questione;



- b. retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che sono realizzate con i finanziamenti in questione;
 - c. retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente e a esperti esterni all'Istituto, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'Istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'Istituto le professionalità e le competenze richieste;
 - d. nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e a esperti esterni all'Istituto è data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale.
5. Le indennità e i compensi al personale docente e A.T.A., nel rispetto delle norme vigenti (art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) possono essere corrisposti:
- a. in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso è corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;
 - b. in modo analitico computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base della rilevazione automatizzata degli orari di presenza nell'istituzione scolastica tramite badge personale.
6. I compensi sono determinati in proporzione all'impegno di lavoro necessario per lo svolgimento delle attività aggiuntive programmate. Tali compensi sono determinati su base forfettaria o su base oraria a seconda della tipologia di attività.

ART. 64 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

1. Per le attività complementari di educazione fisica si stabilisce che il relativo compenso venga determinato in modo analitico con misura oraria pari a quella prevista per le attività aggiuntive di insegnamento, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente.

ART. 65 – UTILIZZAZIONE DISPONIBILITÀ EVENTUALMENTE RESIDUATE

1. Nel caso in cui le attività di cui al precedente art. 66 non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica, le disponibilità eventualmente residue confluiranno nella parte generale e indifferenziata del fondo dell'istituzione scolastica e verranno utilizzate secondo i criteri e le procedure concordate in un apposito incontro del tavolo di contrattazione integrativa d'Istituto.

ART. 66 – COMPENSI AL PERSONALE CHE COLLABORA IN MODO CONTINUATIVO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. I compensi per il personale designato dal Dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie e ai livelli delle deleghe conferite.
2. I compensi stabiliti sono indicati nell'allegato finanziario.

ART. 67 – INFORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE

28



1. L'informazione relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto è fornita utilizzando i prospetti allegati al presente accordo nonché fornendo copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, per le parti di competenza, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate, sempre per le parti di competenza.

ART. 68 – VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE

1. Nel caso in cui dovessero pervenire nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne viene data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.
2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procede alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti, previa indicazione dei criteri e delle procedure concordate in un apposito incontro del tavolo di contrattazione integrativa d'Istituto.

ART. 69 – VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'informazione relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto è fornita dal dirigente scolastico alla parte sindacale, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensiva attività svolte e dei nominativi dei percipienti. Viene inoltre messo a disposizione copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, per le parti di competenza, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate, sempre per le parti di competenza.
2. Le parti possono, durante l'anno scolastico, previa verifica dello stato di attuazione del contratto, impegnare risorse programmate ma non utilizzate.

ART. 70 – CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. I criteri relativi alla partecipazione ai progetti sono i seguenti:
 - a) il presentatore-responsabile del progetto presentato individua i collaboratori disponibili a partecipare al progetto e li inserisce nel quadro organizzativo ed economico;
 - b) i progetti, previsti al di fuori dell'orario delle lezioni, destinati al recupero dei debiti, alle supplenze incentivate ecc. sono attuati dai docenti che dichiarano la propria disponibilità alla loro realizzazione.
2. I criteri relativi all'assegnazione di incarichi per attività strutturali sono i seguenti:
 - a) disponibilità del personale interessato;
 - b) specifiche competenze;
 - c) necessità di contemperare gli interessi dei lavoratori con le esigenze dell'organizzazione in un giusto equilibrio.
3. I criteri relativi all'assegnazione delle funzioni strumentali e degli incarichi specifici sono i seguenti:
 - a) disponibilità del personale interessato, che dovrà presentare richiesta scritta di attribuzione, dichiarando contestualmente la propria disponibilità;
 - b) specifiche competenze da parte del personale;
 - c) necessità di contemperare gli interessi dei lavoratori con le esigenze dell'organizzazione in un



giusto equilibrio.

4. L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi e funzioni miste di cui al presente accordo deve essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando -ove possibile- le modalità e i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo dipendente spettante.

ART. 71 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2022-2023 le risorse individuate corrispondono a € 8.662,50, in coerenza con i criteri di ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica. Le risorse per il personale ATA non possono essere inferiori alla quota percentuale relativa alla quota di ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica determinato per il personale ATA.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 30, c. 4, punto c4) del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2019-2021: - il compenso più basso non potrà essere inferiore a 250,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1000,00 euro.

L'assegnazione delle quote per la valorizzazione del merito discenderà dall'attribuzione di unità di valore alle attività che ciascun docente ha svolto riscontrandone le evidenze in termini di tempo e di complessità, nell'a. s. 2018/2019, per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015. Nello specifico, l'operato dei docenti selezionati, a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, troverà corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione come da delibera del Comitato stesso.

In linea generale non saranno computate quelle attività per le quali il Dirigente Scolastico riterrà sufficiente la copertura finanziaria proveniente da altro fondo. Saranno pertanto considerati i docenti che hanno totalizzato un numero di unità di valore che costituisca maggiore impegno rispetto a quanto dovuto dal profilo lavorativo e dai compensi da percepire da altro fondo.

ART. 72 – CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE E LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COMPENSI DI CUI AL DECRETO DEL MIM N. 63 DEL 5 APRILE 2023 (DOCENTI TUTOR E DOCENTE ORIENTATORE)

Le risorse finanziarie di cui al D.M. del 5 aprile 2023, n. 63 sono utilizzate per le finalità previste dal medesimo decreto.

La determinazione della misura dei compensi attribuiti ai docenti tutor e al docente orientatore, compresi per il docente tutor tra il valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e il valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato e compresi per il docente orientatore tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato, è riferita al numero di studenti affidati al docente tutor, come dettagliato nella tabella allegata.

ART. 73 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1. La liquidazione delle competenze relative alle attività rientranti nel Fondo dell'istituzione scolastica viene effettuata, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dal termine

30



dell'anno scolastico di riferimento.





ART. 74 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, del piano di lavoro del personale A.T.A. e del riepilogo degli incarichi affidati a ciascun docente, è sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica è sottoposta agli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono -con decorrenza retroattiva- questi ultimi.

PARTE VIII ALLEGATI

ALLEGATO: COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO PER L'A.S. 2023-2024

- Il fondo dell'istituzione scolastica
- I docenti
- I docenti tutor e il docente orientatore
- Funzioni strumentali
- Gli ATA:
 - le attività aggiuntive
 - gli incarichi specifici
- Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti *dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca* del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020

  31  



FONDO SALARIO ACCESSORIO 2023_2024			
ASSEGNAZIONE 2023_2024	118.044,75		
FONDO IS	77.538,76		
VALORIZZAZIONE	17.501,17		
ECONOMIE 2022-2023	15.496,24		
ORE ECCEDENTI	4.152,89		
ATTIVITA COMPLEMENTARI ED FISICA	3.461,37		
AREE A RISCHIO	5.216,77		
INCARICHI SPECIFICI ATA	4.088,86		
FUNZIONI STRUMENTALI	6.084,93		
FONDO DA CONTRATTARE	110.536,17		
<i>indennità DSGA</i>	5.430,00		
<i>indennità sostituto DSGA</i>	1.785,60		
DA RIPARTIRE IN PERCENTUALE	103.320,57		
docenti	72.324,40	70 %	
ATA	30996,17	30 %	

ATTIVITA' DOCENTI	UNITÀ	ORE INSE- GNA- MENTO cadauno	ORE INSE- GNA- MENTO ca- dauno	ORE COORDI- NAMENTO ca- dauno	ORE COORDI- NAMENTO to- tali	COSTI ORE INSE- GNAMENTO	COSTI ORE INSE- GNAMENTO	COSTI ORE COORDINA- MENTO	TOTALE ATTIVITA' DOCENTI
		38,50	55,00	19,25	19,25	38,50	55,00	19,25	
COLLABORATORE ds	1	-	-	130	130		-	2.502,50	
COLLABORATORE ds	1	-	-	180	180		-	3.465,00	
Supporto ORARIO viale Primavera	1	-	-	60	60		-	1.155,00	
SUPPORTO ORARIO SERALE	1	-	-	10	10		-	192,50	
SUPPORTO ORARIO SOSTEGNO	1	-	-	20	20		-	385,00	
COORDINATORI DI- DATTICI	5	-	-	40	200		-	3.850,00	
COORDINATORE DI DIPARTIMENTO LIN- GUISTICO	1	-	-	6	6		-	115,50	
COORDINATORE DI DIPARTIMENTO MA- TEMATICO-SCIEN- TIFICO	1	-	-	6	6		-	115,50	
COORDINATORE DI DIPARTIMENTO PROFESSIONALE CAT	1	-	-	6	6		-	115,50	
COORDINATORE DI- PARTIMENTO PRO- FESSIONALE AFM	1	-	-	6	6		-	115,50	
COORDINATORE DI- PARTIMENTO SO- STEGNO	1	-	-	6	6		-	115,50	
COORDINATORE DI- PARTIMENTO PRO- FESSIONALE OTTICO	1	-	-	6	6		-	115,50	
COORDINATORE DI- PARTIMENTO PRO- FESSIONALE ODON- TOTECNICO	1	-	-	6	6		-	115,50	
RESPONSABILI LA- BORATORI viale Pri- mavera/Azavole	5	-	-	7	35		-	673,75	
RESPONSABILI LA- BORATORI via Trin- chieri	12	-	-	5	60		-	1.155,00	
COORDINATORI DI CLASSE viale Prima- vera	26	-	-	26	676		-	13.013,00	
COORDINATORI DI CLASSE SERALE	9	-	-	18	162		-	3.118,50	
COORDINATORI DI CLASSE via trinchieri	19	-	-	26	494		-	9.509,50	
MAGAZZINI IP	2	-	-	10	20		-	385,00	
REFERENTE PRE- VENZIONE E CON- TRASTO BULLISMO	1	-	-	7	7		-	134,75	
REFERENTE SALUTE	1	-	-	7	7		-	134,75	
COMMISSIONE PRE- VENZIONE BULLI- SMO	3	-	-	5	15		-	288,75	
COMMISSIONE ORIENTAMENTO	9	-	-	33	297		-	5.717,25	
COMMISSIONE IN- CLUSIONE	4	-	-	8	32		-	616,00	



COMMISSIONE SUPPORTO IMPEGNI ELETTORALI	3	-	-	8	24	-	462,00		
COMMISSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA	1	-	-	8	8	-	154,00		
REFERENTE INVALSI	1	-	-	8	8	-	154,00		
REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA	1	-	-	8	8	-	154,00		
ANIMATORE DIGITALE	1	-	-	8	8	-	154,00		
		-	-			-	-		
COMMISSIONE VIAGGI STAGE	8	-	-	5	40	-	770,00		
BIBLIOTECA	1	-	-	7	7	-	134,75		
UFF. TECNICO supporto didattico	1	-	-	20	20	-	385,00		
DOCENTI TUTOR NEOIMMESSI	5	-	-	5	25	-	481,25		
VALORIZZAZIONE DOCENTI	90	-	-	5	450	-	8.662,50		
REFERENTE BES/DSA	1	-	-	10	10	-	192,50		
CORSI DI RECUPERO	1		74			4.070,00			
ISTRUZIONE DOMICILIARE	1	25		-	-	962,50	-		
TOTALE ATTIVITA'		25	74	726	3.055	962,50	4.070,00	58.808,75	63.841,25
PROGETTI	UNITA'	ORE INSEGNAMENTO		ORE COORDINAMENTO		COSTI ORE INSEGNAMENTO (38,50)	COSTI ORE COORDINAMENTO (19,25)	TOTALE PROGETTI DOCENTI	
British Council and Pearson Project Proposal	1			12			231,00		
Corso inglese extracurricolare British Council	1	-		12		-	231,00		
Relazioni culturali con ambasciate ed enti - lingua inglese	1			12			231,00		
Restituzione del progetto Read on, Amazing Readers	1			12			231,00		
Stage linguistico a Galway	1			12			231,00		
Microprogetti urbani ed ambientali	1	17		6		654,50	115,50		
Optilife	1			10			192,50		
Orientiamoci con l'informatica	1	20		4		770,00	77,00		
Lo sport è vita	1			30			577,50		
Corso di preparazione certificazione ICDL CAD 2D + AUTOCAD 3D/Stampa 3D	1	60		5		2.310,00	96,25		
Biblioteca assistita	1	-		8		-	154,00		
Informatizzazione atti catastali e pratiche urbanistiche	1	40				1.540,00	-		
Kalima	1	20		-		770,00	-		
TOTALE PROGETTI		157		123		6.044,50	2.367,75	8.412,25	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







DOCENTI TUTOR	
NUMERO STUDENTI AF- FIDATI	COMPENSO
da 35 in su	3.579,50
da 26 a 34	2.863,60
da 21 a 25	2.411,45
20	2.147,70
DOCENTE ORIENTA- TORE	1.507,15

FUNZIONI STRUMENTALI	
AREA	
AREA Ptof e valutazione	1.216,98
AREA orientamento	1.216,98
AREA inclusione	1.216,99
AREA PCTO	1.216,99
AREA innovazione didattica e metodolo- gica per il successo formativo	1.216,99



INCARICHI attività aggiuntive (FIS)	UNITÀ	ORE per unità	ore complessive	CCSS (13,75)	AA.AA. (15,95)	AATT (15,95)
CC.SS. 18						
STRAORDINARIO	18	6	108	1485		
INTENSIFICAZIONE SOSTITUZIONE COLLEGA ASSENTE	18	20	360	4950		
INTENSIFICAZIONE PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE	2	18	36	495		
INTENSIFICAZIONE PER RIPRISTINO SEDE VIA TRINCHIERI	5	20	100	1375		
INTENSIFICAZIONE PER RIPRISTINO SEDE VIA DELLE ALZAVOLE	4	20	80	1100		
FLESSIBILITÀ	18	10	180	2475		
DISPONIBILITÀ SPOSTAMENTO SEDE	18	7	126	1732,5		
COLLABORAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE	2	18	36	495		
TOTALE			1026	14107,5		
AA.AA. 9						
STRAORDINARIO	9	8	72	0	1148,4	
INTENSIFICAZIONE SOSTITUZIONE COLLEGA ASSENTE	9	14	126	0	2009,7	
INTENSIFICAZIONE PER COLLABORAZIONE IN SETTORI DIVERSI	9	12	108	0	1722,6	
COORDINAMENTO SEGRETERIA ALUNNI	1	20	20		319	
SERVIZIO ESTERNO	1	8	8		127,6	
SUPPORTO ATTIVITA' NEGOZIALE E RENDICONTAZIONI	1	39	39	0	622,05	
COLLABORAZIONE DATI ALUNNI PAGOINRETE/AGENZIA DELLE ENTRATE	1	22	22		350,9	
PAGOINRETE	1	20	20	0	319	
RACCORDO SETTORE PROGETTI	1	20	20		319	
COORDINAMENTO RAPPORTI CON ENTE LOCALE E DITTE	1	20	20	0	319	


 36
 




GESTIONE ALUNNI SERALE	1	39	39		622,05	
DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO	2	14	28		446,6	
COORDINAMENTO PASSWEB E NUOVE PROCEDURE PENSIONISTICHE	1	60	60	0	957	
SUPPORTO GRADUATORIE E PRATICHE PENSIONISTICHE	1	25	25		398,75	
SUPPORTO ESAMI DI STATO	1	20	20		319	
ADEMPIMENTI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	2	23	46	0	733,7	
TOTALE			673		10734,4	
AA.TT. 10, MA DI FATTO 11						
STRAORDINARIO	10	7	70	0	0	1116,5
DISPONIBILITÀ SOSTITUZIONE COLLEGA ASSENTE	10	15	150	0	0	2392,5
INTENSIFICAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI	10	4	40	0	0	638
RIPRISTINO RETE SEDE VIA DELLE ALZAVOLE	1	15	15	0	0	239,25
INTENSIFICAZIONE RIPRISTINO SEDE VIA DELLE ALZAVOLE	4	10	40	0	0	638
RESPONSABILI MAGAZZINO	1	15	15	0	0	239,25
MANUTENZIONE DEVICE AULE	3	16	48	0	0	765,6
SUPPORTO INVALSI	1	7	7			111,65
TOTALE			385			6140,75
TOTALE COMPLESSIVO						30982,6



CC.SS. 18, aventi titolo 15	unità	costi per unità	costi totali
PICCOLA MANUTENZIONE	2	150	300
ASSISTENZA DIVERS. ABILI	12	130	1560
SUPPORTO AGLI UFFICI E INGRESSO	1	130	130
totale CC.SS.			1990
AA.AA. 9, aventi titolo 6	0		
PERCORSI PCTO	1	240	240
VERSAMENTI FAMIGLIE	1	240	240
COORDINAMENTO PERSONALE ATA	1	240	240
COLLABORAZIONE SETTORI DIFFERENTI	2	79,43	158,86
MONITORAGGI E RENDICONTAZIONI	1	240	240
totale AA.AA.	0		1118,86
AA.TT. 10, aventi titolo 4	0		
SUPPORTO ADEMPIMENTI SICUREZZA	1	260	260
SUPPORTO DIDATTICA	3	240	720
totale AA.TT.			980
TOTALE COMPLESSIVO			4088,86

POSIZIONI ECONOMICHE	ART. 7 CC.SS. attività	ART. 7 AA.AA attività	ART. 7 AA.TT. attività
	assistenza H	adempimenti studenti H	supporto tecnico attività didattiche
	assistenza H	adempimenti sicurezza	supporto tecnico attività didattiche
	ingresso, centralino, collaborazioni con uffici	ricostruzione carriera e graduatorie	supporto tecnico attività didattiche
			supporto tecnico attività didattiche
			supporto tecnico attività didattiche
			supporto tecnico attività didattiche

Am Curato

pp

Seh